COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)
SERVIZIO SPORT

REGOLAMENTO PER L'USO E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione n. 25/C.C. del 16.4.2014 modificato con deliberazione n. 92/C.C. del 20.12.2016 e deliberazione n. 29/C.C. del 9.3.2023, esecutiva in data 1°.4.2023.
Pubblicato all'albo pretorio dal 3.4.2023 al 17.4.2023 ai sensi dell'art. 10 del R.D. 16.3.1942, n. 262

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e conduzione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ivi compresi quelli annessi agli edifici scolastici. L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare interessi generali della collettività.
Il Comune considera essenziale ed indispensabile l'attività e la pratica sportiva per la crescita civile degli individui oltre che per il loro armonico sviluppo ed equilibrio psico-fisico.
L'esercizio della pratica sportiva, sia a livello competitivo che a livello di pura partecipazione, presso gli impianti di proprietà comunale, è un diritto di tutti i cittadini, da esercitarsi in sintonia alla disposizione contenuta nell'art. 6, comma 5, dello Statuto, che recita "Il Comune riconosce e tutela i valori dello Sport, promuovendo le pratiche sportive in tutte le sue forme per l'elevato valore psico-fisico e sociale delle stesse e organizza attività ricreative e del tempo libero".

ART. 2 - ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate di pubblico interesse:

a) l'attività didattico-sportiva per le scuole;
b) l'attività formativa e di avviamento allo sport per pre-adolescenti ed adolescenti;
c) l'attività sportiva in genere e quella agonistica attraverso campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da società affiliate ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da società affiliate alle Federazioni ufficiali;
d) l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "***Amministrazione comunale"***, il Comune di Nerviano;

b) per "***Società Sportive Nervianesi",*** le società sportive che hanno la sede legale ed operativa nel territorio di Nerviano (regolarmente affiliate a Federazioni e Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI);

c) per ***"Sodalizi Nervianesi",*** i sodalizi, le unioni tra Società che hanno la sede legale ed operativa nel territorio di Nerviano;

d) per "***impianto sportivo***", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale sia in diretta gestione che in gestione di terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;

e) per "***attività sportiva",*** la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello amatoriale, agonistico, educativo, ricreativo e rivolta alla salute psico-motoria;

f) per ***"forme di utilizzo"*** e "***forme di gestione***", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;

g) per ***"affidamento in gestione"***, il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;

h) per "***concessione in uso"***, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

i) per ***"tariffe"***, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;

l) per ***"impianti senza rilevanza economica"*** quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione non generano proventi o danno luogo a proventi insufficienti a coprire i costi di gestione;

m) per ***"impianti aventi rilevanza economica***" quelli che sono atti a produrre utili, in quanto i proventi derivanti dalla conduzione degli impianti risultano superiori ai costi di gestione dei medesimi.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti di proprietà comunale destinati ad uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale nell'ambito dell'organizzazione delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo Sport:

a) Centro Sportivo "LUCIANO RE CECCONI"

b) Centro Sportivo "FRANCESCO LAGHI" – frazione Villanova

c) Centro Tennis Via S. Anna

d) Bocciodromo comunale c/o Centro polifunzionale "Ex- Meccanica"

e) Palestra c/o Centro polifunzionale "Ex-Meccanica"

f) Palestra scolastica Via di Vittorio

g) Palestra scolastica Via Roma

h) Palestra scolastica Via L. da Vinci

i) Palestra scolastica Via Torricelli – frazione S.Ilario

l) Palestra scolastica Via Montenevoso – frazione Garbatola

ART. 5- COMPETENZE

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;

b) la Giunta Comunale:
   - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti; le tariffe vengono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
   - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
   - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti;
   - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della disciplina regionale, prevista dal comma 25 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002;
   - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) il servizio competente dell'Amministrazione comunale:
   - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all' attività sportiva secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
   - provvede all' assegnazione in concessione d' uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento;
   - esercita ogni altro compito gestionale inerente la gestione e lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

ART. 6 – COMMISSIONE SPORT

La Commissione Sport è un organo consultivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
- favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, di persone con disabilità, della terza età per agevolarne l'integrazione sociale;
- formulare proposte da sottoporre all'Amministrazione comunale in merito alla programmazione di eventi e manifestazioni sportive di carattere locale;
- promuovere proposte formative e culturali, anche in collaborazione con gli Organismi Centrali (es. CONI, Federazioni nazionali ed enti di promozione sportiva) indirizzate in particolare ad allenatori e dirigenti sportivi per qualificare gli interventi educativi e tecnici, soprattutto quelli rivolti ai settori giovanili;
- promuovere dibattiti, conferenze, tavole rotonde su temi e fatti di carattere sportivo di interesse locale.

La Commissione Sport è così composta:
- dal Sindaco o suo delegato – Presidente;
- dal Responsabile Ufficio Sport;

- da un rappresentante per ogni Società/Associazione sportiva (minimo 3 associazioni rappresentate) su base volontaria, operante nel territorio di Nerviano con un'attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo ed amatoriale iscritta al Registro comunale delle associazioni.

Ciascuna Società/Associazione comunica all'Ufficio Sport il nominativo del proprio rappresentante in seno alla Commissione.

Non possono far parte della Commissione Sport in qualità di rappresentante di una Società/Associazione sportiva:

- i Consiglieri Comunali
- i Consiglieri Provinciali e Regionali
- gli Assessori Comunali
- i Dipendenti Comunali

La Commissione Sport è nominata con decreto sindacale e resta in carica per la durata del mandato amministrativo.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione, esclusivamente a titolo consultivo specialisti della problematica da trattare che operino in modo continuativo in organismi sportivi e comunque sotto l'egida del CONI.

Le sedute della Commissione Sport sono aperte al pubblico.

Non è previsto alcun emolumento nei confronti dei componenti della Commissione Sport.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un incaricato dell'Ufficio Sport che assiste alle riunioni e ne redige il verbale. Il verbale è firmato dal Presidente e viene approvato nella seduta successiva; copia dello stesso viene inviata a tutti i componenti della Commissione.

Le Associazioni che cessano di svolgere la propria attività nel territorio comunale decadono automaticamente dalla partecipazione alla Commissione Sport.

TITOLO II
CRITERI E MODALITA' GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 7 - USO DEGLI IMPIANTI

L'uso ordinato e razionalizzato delle strutture costituisce precipuo interesse del Comune perché diretto, ad un tempo, sia alla corretta fruizione sia alla conservazione delle stesse.

Il predetto interesse è protetto delle norme del presente regolamento.

L’uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento nell’autorizzazione amministrativa dell’Ente, assoggettata a tutte le norme che regolano questa materia, inclusa l’esecuzione di provvedimenti dell’Amministrazione comunale.

L’uso dell’impianto sportivo dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell’autorizzazione stessa.

E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a soggetti sprovvisti di autorizzazione.

ART. 8 - MODALITA’ DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi, una volta emanata l’autorizzazione devono essere rispettati e ciascuna struttura dovrà essere tassativamente liberata al termine della fascia oraria indicata nella concessione.

L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente a praticanti, atleti, allenatori, tecnici, arbitri e dirigenti, oltre agli incaricati delle Pubbliche Amministrazioni per gli opportuni controlli.

Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a persone e a cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti sportivi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da un uso non corretto della struttura da parte degli assegnatari.

Gli stessi dovranno garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell’espletamento delle attività potrebbero derivare al personale, ai fruitori, ai terzi e alle cose in ogni modo coinvolte.

Un responsabile dell’associazione autorizzata deve essere sempre presente nell’impianto sportivo durante l’orario assegnato per vigilare sul corretto utilizzo della struttura e, in caso contrario, inoltrare all’Amministrazione Comunale le opportune segnalazioni.

L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti, pena la revoca dell’autorizzazione, è tassativamente vietato:

a) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
b) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
c) utilizzare l’impianto sportivo fuori dagli orari autorizzati, o al di fuori di quanto indicato nella Convenzione;
d) depositare materiale dell’associazione sportiva o di privati negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
e) fumare nelle aree dove vige il divieto;
f) tenere comportamenti che denotano inadeguato senso di responsabilità (per es. utilizzare impropriamente spogliatoi, docce e servizi igienici, portare calzature inadeguate e/o sporche, consentire al pubblico di appropriarsi di spazi non destinati specificamente allo stesso ecc.).

I frequentatori degli impianti sono tenuti a:

- pagare le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;
- indossare un abbigliamento consono alla disciplina sportiva esercitata;

- avere il massimo riguardo degli impianti e delle attrezzature;
- rispettare gli eventuali regolamenti specifici redatti per ogni impianto;
- risarcire i danni causati, anche se involontari.

ART. 9 – TIPOLOGIA DI UTILIZZO

Le autorizzazioni all'utilizzo si suddividono in:
- autorizzazioni annuali;
- autorizzazioni temporanee;
- autorizzazioni pluriennali;

Sono **annuali** le autorizzazioni che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento per una intera stagione sportiva ed agonistica o per un periodo corrispondente all'anno scolastico e che abbiano, inizio, di norma entro il mese di settembre.

Sono **temporanee** le autorizzazioni che si riferiscono a iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo (corsi non continuativi, manifestazioni ed iniziative varie).

La programmazione delle autorizzazioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle autorizzazioni temporanee e la concessione in uso di ciascun impianto è subordinata al fatto che l'attività che si intende svolgervi sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell'impianto stesso.

Sono **pluriennali** le autorizzazioni di cui possono beneficiare le società sportive che utilizzano gli impianti assicurando anche l'attività di manutenzione dell'impianto, previa stipula di apposita convenzione**.**

ART. 10 - ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sportivi sono specificati nelle relative autorizzazioni rilasciate e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso in appositi spazi a tal fine individuati, a cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11- SOSPENSIONE

L'uso degli impianti sportivi può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e extrasportive (iniziative scolastiche, saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, ecc.) per le quali il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo, a dare comunicazione della sospensione ai soggetti che fruiscono dell'impianto sportivo.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti sportivi non siano agibili e l'attività negli stessi venga interrotta ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto, né dall'utilizzatore, né dal Comune.

ART.12 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 8, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, o per aver dichiarato il falso sulla richiesta d'utilizzo, o per mancato utilizzo delle ore assegnate, il Responsabile del Servizio Sport ha facoltà di revocare l'autorizzazione con effetto immediato, sentito l'Assessore allo Sport, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute, siano esse oneri tariffari e/o risarcimenti di danni, e senza possibilità, per il medesimo, di richiedere nessun indennizzo.

La revoca dell'autorizzazione può essere temporanea o definitiva.

Il Responsabile del Servizio si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Nel caso di azioni delittuose, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di procedere alla immediata segnalazione alla Procura della Repubblica.

Sarà altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale interdire dall'uso degli impianti gli Enti, gli organismi e le associazioni sportive responsabili di danni provocati da propri iscritti.

In nessun caso l'Amministrazione Comunale può farsi carico di impegni assunti dalle Associazioni Sportive oggetto di revoca di utilizzo degli impianti, nei confronti di terzi parti.

Il cambio di ragione sociale da parte dell'Associazione Sportiva, se non comunicato preventivamente all'Amministrazione comunale, può comportare la revoca dell'utilizzo dello spazio sportivo assegnato.

ART. 13 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

L'autorizzazione e le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni extra sportive verranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge.

ART. 14 - CAPIENZA DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la capienza accertata e comunicata dall'Ufficio comunale competente.

TITOLO III
CRITERI E MODALITA' PER L'USO DELLE PALESTRE COMUNALI

ART. 15 – ATTIVITA' PRATICABILI

In funzione delle attrezzature esistenti nelle singole palestre si potranno praticare tutte quelle attività di promozione e diffusione dello sport a livello di allenamento, gare, partite e manifestazioni programmate e concordate con l'Amministrazione comunale, in orario extrascolastico, e previo accordo con il dirigente scolastico per l'orario scolastico.

ART. 16 - MODALITA' DI RICHIESTA

Le società/associazioni sportive Nervianesi, i sodalizi nervianesi, gli Enti di Promozione sportiva, iscritti al CONI, interessati ad usufruire delle palestre sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 15 MAGGIO di ogni anno, domanda su apposito modello predisposto dal Servizio Sport, e reperibile sul sito internet comunale, specificando le strutture che intendono utilizzare, le attività sportive da praticarsi, i nominativi del legale rappresentante e i soggetti responsabili tecnici presenti durante le attività sportive, nonché i periodi di esercizio.
Le associazioni assegnatarie sono tenute a sottoscrivere per accettazione le condizioni che regolano la concessione degli spazi e in caso di sopravvenuta rinuncia comunicarla tempestivamente all'Ufficio Sport.

L'Ufficio, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, di norma entro il 15 luglio e comunque prima dell'inizio della stagione sportiva, provvederà all'assegnazione degli spazi, riservandosi di apportare modifiche in base alla rendicontazione degli iscritti entro il 15 ottobre. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare l'effettivo utilizzo degli spazi prenotati.
Le richieste di utilizzo delle palestre pervenute successivamente all'assegnazione annuale saranno accolte compatibilmente alla disponibilità residua degli spazi.

Nella definizione del programma stagionale di attività sportiva occorrerà individuare:

- numero e tipologia dei campionati o, in assenza, numero dei tornei o delle manifestazioni a cui la Società sportiva intenderà partecipare utilizzando le palestre;
- numero atleti tesserati o, in assenza, numero degli iscritti ai corsi di attività motoria dell'anno precedente. Gli atleti/iscritti dovranno essere suddivisi per fascia d'età minori di 12 anni, tra 12 e 18 anni e superiore ai 18 anni.

Per una corretta applicazione dei criteri di priorità di concessione dell'uso delle palestre, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Atto Costitutivo della Società sportiva (solo la prima volta e in caso di cambi societari);
- Statuto della Società sportiva (solo la prima volta e in caso di modifiche);
- Numero e data di affiliazione a Federazioni nazionali e/o Enti di promozione sportiva;
- Ogni ulteriore documentazione comprovante il programma di attività che la Società sportiva intenderà svolgere nel corso della stagione sportiva;
- Dichiarazione che gli istruttori/allenatori sono in possesso della necessaria qualifica professionale, ove richiesta dalle singole Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva;
- Elenco annuale dei tecnici abilitati per l'utilizzatore del DAE
- Certificato di registrazione annuale rilasciato da Sport e Salute (ex registro CONI 2.0).

ART. 17 – LIMITI DELLA CONCESSIONE

La concessione all'uso delle palestre ha carattere temporaneo, in relazione alla durata dell'anno scolastico e scade, in ogni caso automaticamente, il 30 giugno di ogni anno (salvo specifica richiesta di proroga).

L'utilizzo delle palestre è riservato, esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

La concessione all'uso delle palestre è riservata a coloro che negli ultimi due anni non hanno ricevuto richiami scritti dall'Amministrazione comunale per inosservanza del presente Regolamento (art. 21).

La concessione non verrà rilasciata a coloro che, entro il termine stabilito dalla legge, non avranno assolto all'obbligo in merito all'uso e formazione del personale in materia di Defibrillatori (delibera Reg. Lombardia IX-4747 del 23.1.2013)**.**

ART. 18 – MODALITA' DI CONCESSIONE

Al momento della concessione si terrà conto delle caratteristiche tecniche delle palestre richieste in rapporto alla tipologia di attività che si intenderà praticare all'interno della struttura.
Inoltre si terrà conto anche delle fasce orarie richieste in relazione all'età degli atleti, al fine di agevolare l'attività sportiva giovanile:
17.00 /19.00 attività di promozione sportiva <12 anni
19.00/21.00 attività rivolta ad atleti dai 12 ai 18 anni
oltre le ore 21.00 attività rivolta ad adulti o atleti che partecipano a campionati di categoria superiore.

La concessione in uso delle palestre è valida solo per gli orari che saranno concordati e definiti a norma del presente Regolamento.
Nei restanti periodi di tempo le palestre rimangono nella libera disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione all'uso delle palestre sarà subordinata al seguente ordine di priorità finalizzato a favorire:

1. società sportive iscritte al Registro delle Associazioni del Comune, con precedenza alle società sportive con sede legale e operativa nel Comune di Nerviano;
2. l'attività rivolta ad atleti fino ai 18 anni (mirata alla formazione psicofisica ed attività di avviamento alla pratica sportiva), svolta da società Sportive/Gruppi/Associazioni con sede legale e operativa nel territorio di Nerviano;
3. l'attività rivolta ad atleti over 18 anni (mirata alla promozione della pratica sportiva volta anche a favorire la socializzazione della popolazione adulta), svolta da società Sportive/Gruppi/Associazioni con sede legale e operativa nel territorio di Nerviano;
4. l'attività svolta da Sodalizi Nervianesi (che condividono lo stesso orario e spazio);
5. l'attività sportiva agonistica svolta da società sportive con sede legale e operativa nel territorio di Nerviano;
6. l'attività sportiva amatoriale e corsi di attività motoria e di mantenimento svolti da Società Sportive/ Gruppi/ Associazioni con sede legale e operante nel territorio di Nerviano;
7. società o associazioni Nervianesi di nuova costituzione oppure, se già esistenti, che intraprendono per la 1° volta una disciplina già praticata nella struttura richiesta.

La concessione a Società Sportive/Gruppi/Associazioni/Cittadini non iscritti nel Registro delle Associazioni e con sede legale ed operativa fuori dal territorio di Nerviano, sarà possibile solo in casi straordinari, previa valutazione dell'Amministrazione Comunale e comunque previa disponibilità oraria nella struttura richiesta.

ART. 19 – ATTIVITA' PARALIMPICA

In riferimento a progetti inerenti attività sportiva per atleti paralimpici, l'Amministrazione comunale valuterà ogni singolo progetto, tenendo conto delle strutture, delle altre richieste pervenute e/o delle concessioni eventualmente già rilasciate, garantendo congruità di spazi.

ART. 20 – MODALITA' DI CONCESSIONE IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONI

Nel caso si verifichi una domanda per lo stesso spazio-palestra e per gli stessi orari, l'Amministrazione comunale proporrà un confronto congiunto diretto tra le Società al fine di risolvere, in accordo tra le parti, la sovrapposizione.

Nel caso in cui il confronto dia esito negativo, per l'assegnazione verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

1) Amministrazione Comunale di Nerviano;

2) Istituzioni scolastiche nervianesi;

3) ASD del territorio, dando continuità all'attività di base rivolta ad atleti fino ai 18 anni, tenuto conto del numero dei tesserati dell'anno sportivo precedente, anche in base all'assegnazione degli spazi degli anni precedenti;

4) Attività rivolta ad atleti oltre i 18 anni tesserati nella società richiedente, tenuto conto del numero dei tesserati dell'anno sportivo precedente, anche in base all'assegnazione degli spazi degli anni precedenti;

5) Attività svolta da Sodalizi Nervianesi (che condividono lo stesso orario e spazio)

6) Attività della squadra/gruppo con il maggior numero assoluto di atleti;

7) discipline sportive praticate dalle società, favorendo la differenziazione dell'offerta di discipline sportive presso la palestra, assicurando comunque – per quanto possibile - uno spazio a tutte le associazioni sportive, anche in strutture diverse da quella richiesta;

8) per l'attività rivolta ad atleti oltre i 18 anni: la partecipazione, all' interno della stessa disciplina sportiva, al campionato sportivo di categoria superiore o livello nazionale-regionale.

ART. 21 – NORME PER L'UTILIZZO

Le Società sportive potranno utilizzare la palestra soltanto per attività di tipo sportivo e ricreativo comprese nell'autorizzazione rilasciata.

La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita soltanto alla Società autorizzata ed ai suoi tesserati.

L'attività sportiva dovrà essere esercitata esclusivamente nel locale palestra; è vietato entrare nei locali della Scuola.

E’ fatto obbligo alle società concessionarie di liberare la palestra entro l’ora assegnata, in modo da non interferire od intralciare l’attività di chi usufruisce della palestra nella fascia oraria successiva nonché di permettere la pulizia finale della struttura stessa.

Le Società potranno svolgere la loro attività in palestra solo a condizione che utilizzino attrezzature o scarpe che non danneggino il pavimento della palestra e non lascino alcuna traccia d'uso.

In caso di utilizzo della musica, anche per i soli allenamenti, è responsabilità della Società essere in regola con il pagamento dei diritti S.I.A.E., se dovuto.

In caso di vendita di biglietti per l’accesso del pubblico, anche per i soli allenamenti, è responsabilità della Società essere in regola con il pagamento dei diritti S.I.A.E., se dovuto.

E’ fatto divieto alle società concessionarie, pena la decadenza di pieno diritto della concessione d’uso degli spazi, di:

1) sub - concedere o essere sostituito da altri nel godimento della palestra, anche parzialmente e/o a titolo gratuito, in compresenza o sulla base di accordi tra i soggetti;

2) destinare la palestra all’esercizio di attività diverse da quelle previste nella autorizzazione d’uso;

3) installare attrezzi fissi o sistemare impianti che possano ridurre la possibilità di spazio in palestra o lasciare attrezzi in altri luoghi che non sia il ripostiglio della palestra stessa;

4) esercitare attività di tipo commerciale nella palestra concessa in uso.

L’Amministrazione Comunale tramite suoi incaricati è autorizzata ad effettuare i dovuti controlli affinché vengano puntualmente rispettati da parte delle società concessionarie i divieti sopraindicati.

Le concessionarie dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni, da far rispettare anche ai propri aderenti ed utenti:

1) segnalare al Servizio Sport comunale, a cui compete l’ assegnazione, ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente riscontrato nella palestra, tale da poter causare pericolo alle persone o impedire il regolare svolgimento delle attività;

2) verificare che gli utenti degli impianti sportivi pongano in essere la massima correttezza nell’uso delle attrezzature e dei servizi, ed indossino tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, che devono essere idonee e non arrecare danno alla pavimentazione.

ART. 22 - RINUNCIA UTILIZZO

La società assegnataria è tenuta a pagare tutte le ore assegnate, salvo disdetta scritta da presentarsi con un anticipo di almeno 10 giorni in modo tale da interrompere l’applicazione della tariffa.

Non saranno prese in considerazione, al riguardo, comunicazione verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle associazioni sportive le cui richieste sono rimaste non evase, tenuto conto dei criteri di cui ai precedenti artt. 18 e 20.

TITOLO IV
MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 23- MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

In conformità a quanto previsto dall'art. 90, comma 25, della legge 27.12.2002, n. 289, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata, in via preferenziale, ad associazioni sportive e dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso.

La Giunta Comunale, all'atto dell'individuazione del soggetto a cui affidare la conduzione degli impianti di cui sopra, preferendo in via prioritaria le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro con sede legale e operativa nel territorio di Nerviano**,** delibera mediante apposita convenzione:

a. la suddivisione degli oneri gestionali tra le parti;
b. la determinazione dell'eventuale corrispettivo a favore dell'Ente;
c. la suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria.
d. la durata della concessione.

La buona conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento della convenzione.

Informano altresì le convenzioni i seguenti principi:

1) fruizione delle strutture consentita a tutti i cittadini singoli ed associati, privilegiando le attività di particolare valore educativo e riservando fasce orarie alle diverse utenze (scuole, corsi, allenamento società sportive);

2) divisione degli oneri a carico dell'Amministrazione e a carico degli enti, degli organismi e delle associazioni sportive. In generale al Comune competono i costi per riscaldamento, energia elettrica e acqua nonché gli interventi di straordinaria manutenzione, alla società, quelli di ordinaria manutenzione, oltre alle spese di conduzione, personale, pulizie, disinfezione e custodia;

3) gestione dell'impianto nel rispetto della buona conservazione dell'immobile, dell'arredamento e delle attrezzature;

4) divieto di intenti speculativi e di modifica della destinazione delle strutture;

5) diritto di precedenza delle manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale nei confronti di qualsiasi altra manifestazione, previa consultazione con gli enti, gli organismi e le associazioni sportive;

6) ricerca della massima efficienza nella conduzione degli impianti e nella organizzazione dell'attività a tutela preminente dei fruitori nell'obiettivo della massima qualità sportiva;

7) descrizione precisa dell'impianto, delle attrezzature e apparecchiature;

8) responsabilità civili per danni derivanti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché per danni o incidenti derivanti da gare, allenamenti e manifestazioni e ancora per danni imputabili a terzi;

9) idonea copertura assicurativa per responsabilità civile;

10) obbligo dell'applicazione delle tariffe a terzi stabilite dalla Giunta Comunale;

11) versamento annuale nelle casse comunali dell'eccedenza delle entrate rispetto alle uscite e deposito del rendiconto economico della gestione. Reinvestimento nell'impianto o per la Società dell'eccedenza delle entrate rispetto alle uscite e deposito dei documenti contabili attestanti la gestione; in alternativa versamento annuale nelle casse comunali di tali eccedenze.

12) divieto di sub-gestione;

13) revoca per mancato rispetto delle disposizioni relative ai criteri di utilizzazione dell'impianto.

ARTICOLO 24 - CONTABILITÀ E RENDICONTO

Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

ARTICOLO 25 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario
- il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- l'assunzione da parte del concessionario degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria
- dell'impianto sportivo.

Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività e di stabilire le tariffe per l'utenza nei limiti previsti dalla convenzione

TITOLO V
CRITERI PER DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi può essere previsto da parte dei soggetti utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.

ART. 27 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Il mancato pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti può comportare la revoca dell'autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo.

I soggetti utilizzatori che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo non possono fruire degli impianti, fatta salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

ART. 28- NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti l'utilizzo degli impianti sportivi si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Il presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con lo stesso.